

La Presidente

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016 e attuato dal 25 maggio 2018 ha introdotto la figura del Responsabile della protezione dei Dati Personali (RDP) (artt. 37-39).
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, letta), nonché dalle Società Pubbliche o private che trattano dati personali delle persone fisiche;
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- che Fondazione Castello è tenuta alla designazione del RPD rientrando nella fattispecie prevista dal GDPR 2016/679;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, che deroga temporaneamente l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per servizi e forniture di importo inferiore a €139.000,00 la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- Che è stato individuato per l'affidamento diretto l'Avv. Michele Gorga quale professionista in possesso del maggiore livello di conoscenza specialistica e competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD per la nomina a RPD, rilevando, altresì, che lo stesso non versa in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

Ritenuto che:

il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali e dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali e dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento, del



responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare, se richiesto, con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD;
- f) fornire supporto alla revisione delle informative al trattamento dati ed al consenso informato al fine di conformarle alle prescrizioni del Regolamento,
- g) svolgere attività di indirizzo, consulenza e formazione al personale ed in particolare al titolare e ai responsabili di trattamenti dati;

tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di nominare l'Avv. Michele Gorga quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Fondazione Castello di Novara;
2. di dare atto che l'incarico dell'Avv. Michele Gorga ricomprende i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
3. di dare atto che l'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, nella forma di contratto libero-professionale autonomo per la durata di un anno, rinnovabile;
4. di dare atto che il RPD, Avv. Michele Gorga, potrà interfacciarsi con il gruppo di lavoro;
5. di dare atto che l'incarico di Responsabile Protezione Dati prevede un compenso annuo come da contratto che sarà stipulato e che al nominato RPD è attribuita la dotazione di un ufficio presso la sede per svolgere le funzioni di RDP;
6. di dare atto che sarà garantito che il nominato DPO eserciterà le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse con la funzione che andrà a svolgere;
7. di dare atto, altresì, che il nominativo e i dati di contatto del DPO saranno pubblicati sul sito Istituzionale della Fondazione Castello di Novara, nonché comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Novara, 03/04/2024

La Presidente

Dott.ssa Maurizia Rebola